



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
14/124/CU02/C8

PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE RECANTE:

**“DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE,
DELL’IMPRESA SOCIALE E PER LA DISCIPLINA DEL
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE” (A.C. 2617)**

Punto 2) O.d.g – Conferenza Unificata

Osservazioni di carattere generale:

Pur trattandosi di Legge Delega il provvedimento ha un’impronta molto centralistica, in quanto, per gran parte della materia, si tratta di attività che agiscono, come emerge dalle finalità della legge “per il bene comune, per la cittadinanza attiva, la coesione e la partecipazione sociale”, sul territorio, dove la competenza regionale, almeno per i servizi sociali, è piena. Quindi, sarebbe utile e corretto sotto il profilo della lealtà istituzionale, praticare con Regioni e Autonomie una condivisione dei temi che orientano i principi della delega stessa. Va ancora aggiunto che nel sistema associazionistico esistono responsabilità pubbliche locali dove emerge un’ulteriore riflessione sul ruolo svolto dalle Regioni e dalle Autonomie. Infine, le Regioni fanno presente che il principio della condivisione dell’atto e molte delle osservazioni sotto esplicitate, sono già state presentate nel giugno scorso, in occasione delle Linee Guida, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 12 giugno 2014, al Ministro Poletti e al Sottosegretario Bobba.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso parere favorevole condizionato all’accoglimento delle seguenti osservazioni e proposte emendative:

1. All’articolo 1, (particolarmente al comma 4), va rilevata la necessità di maggior considerazione e rispetto delle **competenze regionali**, realizzabile sostituendo la forma di “sentita la Conferenza Unificata”, con **intesa forte** ai sensi dell’art. 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003 n. 131.

La stessa intesa, dovrà essere prevista anche nei decreti delegati dove si definiscono forme organizzative, di amministrazione e funzioni degli Enti privati (articolo 2), sottolineando che i decreti delegati dovranno definire “indirizzi quadro”, lasciando alle Regioni i provvedimenti attuativi per i territori di competenza, anche per armonizzare tali norme con il complesso della programmazione regionale, così come il coinvolgimento degli Enti privati, nelle

fasi della programmazione regionale e locale. Si precisa che in proposito la maggioranza delle Regioni e delle Province autonome ha in atto specifiche norme. Prevedere la possibilità di istituire per la stesura dei Decreti delegati Gruppi di lavoro misti con presenza di Regioni e autonomie;

2. Inoltre all'articolo 2 lettera n), sulla riorganizzazione dei sistemi di registrazione, prevedendo un unico registro sul Terzo settore, va individuata una soluzione rispettosa delle competenze regionali prevedendo, ad esempio, flussi informativi bilaterali o collegati tra Stato e Regioni;
3. All'articolo 3, totale disponibilità alla revisione del sistema degli Osservatori anche questo con intesa in Conferenza Unificata;
4. Sull'articolo 4, la definizione di "impresa sociale" non è ancora del tutto chiara, anche rispetto alla cooperazione. Molto delicata la definizione, tutta da fare, dei settori di utilità sociale e dei limiti da fissare alle lettere c) compatibilità con lo svolgimento di attività commerciali e d) remunerazione del capitale sociale e ripartizione degli utili; va definita con attenzione, la possibilità indicata alla lettera f) dello stesso articolo, laddove si prevede che imprese private e amministrazioni pubbliche possano assumere cariche sociali negli organi di amministrazione delle imprese sociali;
5. All'articolo 5 condivisione sul Servizio Civile Universale, con una maggior chiarezza rispetto l'attuale assetto della materia, precisando che tutti i "territori" debbono poterne beneficiare (per questo occorre prevedere un riparto equo delle risorse) e sono in grado di gestirlo, ma per il quale vanno però previsti congrui finanziamenti. Anche sui criteri e le modalità di accreditamento degli Enti del Servizio Civile, si deve trovare condivisione con Regioni e Province autonome che già provvedono agli accreditamenti di competenza per il proprio territorio;
6. Sull'articolo 6 "misure fiscali e di sostegno economico" sono già state evidenziati timori nelle osservazioni del giugno scorso, compreso la riforma del 5 per mille, va posta la massima attenzione a criteri che possono originare anche comportamenti illegali;

Circa il comma 4 dell'articolo 7, si richiamano le disposizioni sulla salvaguardia delle Autonomie speciali.

Roma, 16 ottobre 2014